

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di prodotti di acciaio

(2018/C 111/10)

Le informazioni di cui dispone attualmente la Commissione europea (in appresso «la Commissione»), comprese le misure di vigilanza adottate⁽¹⁾, hanno rivelato che le importazioni di determinati prodotti di acciaio sono aumentate fortemente negli ultimi tempi, dimostrando che vi sono elementi di prova sufficienti del fatto che quest'andamento delle importazioni può rendere necessaria l'applicazione di misure di salvaguardia. La Commissione europea ha pertanto deciso di avviare d'ufficio un'inchiesta di salvaguardia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.

1. PRODOTTI OGGETTO DELL'INCHIESTA

I prodotti oggetto della presente inchiesta sono determinati prodotti di acciaio («i prodotti in esame»). I prodotti in esame, unitamente ai codici NC con cui sono attualmente classificati, sono elencati nell'allegato I del presente avviso. Tali codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

2. AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI E PREGIUDIZIO

Le informazioni di cui dispone attualmente la Commissione indicano che il totale delle importazioni dei prodotti in esame è aumentato da 17,8 milioni di tonnellate a 29,3 milioni di tonnellate nel periodo 2013-2017. Dal 2013 al 2016 le importazioni dei prodotti in esame sono aumentate di circa il 65 %. Gli aumenti maggiori si sono verificati nel 2015 e specialmente nel 2016, quando è stato raggiunto un livello di 28,6 milioni di tonnellate. Successivamente le importazioni dei prodotti in esame sono rimaste a un livello considerevole. Inoltre vi sono stati forti aumenti, recenti e improvvisi, delle importazioni di ciascuno dei prodotti in esame in termini assoluti. La Commissione osserva inoltre che il totale delle importazioni dei prodotti in esame è aumentato anche in termini relativi, cioè in termini di produzione (dal 7,3 % all'11,6 %) e di consumo (dal 12,2 % al 17,6 %). In entrambi i casi gli aumenti si sono verificati nel periodo 2014-2016, dopodiché le importazioni sono rimaste a un livello relativamente elevato. L'aumento delle importazioni sembra essere il risultato di sviluppi imprevisi, come l'eccesso mondiale di capacità produttiva dell'acciaio e le misure commerciali adottate da una serie di paesi terzi nel corso degli ultimi anni nel contesto di tale sovraccapacità a livello mondiale.

Esistono inoltre elementi di prova sufficienti che dimostrano che il volume e i prezzi di queste importazioni hanno causato o minacciano di causare un considerevole deterioramento generale della situazione dell'industria dell'Unione, in base agli indicatori economici specificati all'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/755. Tali elementi di prova dimostrano in particolare che per alcune categorie di prodotti le importazioni dei prodotti in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quote di mercato dei produttori dell'Unione. Inoltre, i prezzi delle importazioni sono stati inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione per tutto il periodo. Ciò ha esercitato una considerevole pressione sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, determinando un livello di profitto basso o negativo. Anche se per alcuni prodotti in esame la situazione finanziaria sembra essere migliorata nel 2017, essi rimangono ancora in una situazione fragile e vulnerabile a un ulteriore aumento delle importazioni, che potrebbe essere imminente visto il contesto di sovraccapacità globale nel settore dell'acciaio, il numero crescente di misure di difesa commerciale adottate dai paesi terzi nei confronti dei prodotti di acciaio e le recenti misure «Section 232» degli Stati Uniti d'America. L'inchiesta analizzerà la situazione dei prodotti in esame, compresa la situazione di ogni singola categoria di prodotto, anche in base agli sviluppi più recenti, come qualsiasi diversione degli scambi derivante dalle misure adottate dagli USA.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GU L 115 del 29.4.2016, pag. 37).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

3. PROCEDURA

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione avvia un'inchiesta in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755.

L'inchiesta stabilirà se, a seguito di sviluppi imprevisi, i prodotti in esame sono importati nell'Unione in quantitativi talmente maggiori e/o a condizioni tali da causare, o minacciare di causare, un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.

3.1. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dei prodotti simili o direttamente concorrenti e a tutte le associazioni di produttori dell'Unione. I questionari compilati devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data del loro invio.

Tutte le parti interessate, compresi i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dei prodotti in esame e le loro associazioni sono invitati a comunicare per iscritto le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Tali comunicazioni in formato libero dovranno essere presentate entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le parti interessate sono invitate a manifestarsi contattando la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e a chiedere un questionario. Il questionario compilato dovrà pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data del suo invio.

Le osservazioni e informazioni presentate dopo tali termini non potranno essere prese in considerazione.

3.2. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato.

Al fine di garantire un adeguato diritto di difesa a tutte le parti interessate durante l'inchiesta, le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non è in grado di motivare debitamente la richiesta del trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata.

Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «**CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE**», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Consiglio, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo e-mail valido e assicurarsi che l'indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H, Unità H5
Ufficio: CHAR 03/66
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Email: TRADE-SAFEGUARD-STEEL@ec.europa.eu

3.3. Audizioni

In conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755, le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le parti interessate che hanno presentato osservazioni o informazioni o chiesto un'audizione in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori, possono, previa richiesta scritta, consultare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione in relazione all'inchiesta, eccetto i documenti interni elaborati dalle autorità dell'Unione o dei suoi Stati membri, a condizione che tali informazioni siano pertinenti per la presentazione delle loro argomentazioni, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 o dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e siano usate nell'inchiesta dalla Commissione. Le parti interessate che si sono manifestate possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni sulle informazioni in questione e tali osservazioni possono essere prese in considerazione soltanto se suffragate da sufficienti elementi di prova.

5. OMESSA COLLABORAZIONE

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 o all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755. Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

6. CONSIGLIERE AUDITORE

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere presentate per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'aumento delle importazioni, il pregiudizio, il nesso causale e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>

7. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

Se la Commissione decide che le misure sono necessarie, prende le opportune decisioni in conformità al capo V, rispettivamente del regolamento (UE) 2015/478 e del regolamento (UE) 2015/755, entro nove mesi dalla data di apertura dell'inchiesta, a meno che non sussistano circostanze eccezionali, nel qual caso tale termine può essere prorogato per un massimo di due mesi. Se il termine è prorogato, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, indicando la durata della proroga e fornendone sinteticamente le ragioni.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Prodotti in esame

Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7212 60 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00
3	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10, 7225 19 90, 7226 19 80
4	Fogli rivestiti di metallo	7210 20 00, 7210 30 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 61, 7212 50 69, 7212 50 90, 7225 91 00, 7225 92 00, 7226 99 10, 7226 99 30, 7226 99 70
5	Fogli a rivestimento organico	7210 70 80, 7212 40 80
6	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80

Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC
10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili	7219 21 10, 7219 21 90
11	Lamiere magnetiche a grani orientati	7225 11 00, 7226 11 00
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati	7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 71, 7214 99 79, 7214 99 95, 7215 90 00, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 00, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 20, 7228 60 80, 7228 70 10, 7228 70 90, 7228 80 00
13	Barre di rinforzo	7214 20 00, 7214 99 10
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili	7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 81, 7222 11 89, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 50, 7222 40 90
15	Vergelle di acciai inossidabili	7221 00 10, 7221 00 90
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati	7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95
17	Profilati di ferro o di acciai non legati	7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90
18	Palancole	7301 10 00
19	Materiale ferroviario	7302 10 22, 7302 10 28, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 40 00
20	Tubi gas	7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77
21	Profilati cavi	7306 61 10, 7306 61 92, 7306 61 99
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura	7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 10, 7304 49 93, 7304 49 95, 7304 49 99

Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC
23	Tubi cuscinetto	7304 51 12, 7304 51 18, 7304 59 32, 7304 59 38
24	Altri tubi senza saldatura	7304 19 10, 7304 19 30, 7304 19 90, 7304 23 00, 7304 29 10, 7304 29 30, 7304 29 90, 7304 31 20, 7304 31 80, 7304 39 10, 7304 39 52, 7304 39 58, 7304 39 92, 7304 39 93, 7304 39 98, 7304 51 81, 7304 51 89, 7304 59 10, 7304 59 92, 7304 59 93, 7304 59 99, 7304 90 00,
25	Grandi tubi saldati	7305 11 00, 7305 12 00, 7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00, 7305 90 00
26	Altri tubi saldati	7306 11 10, 7306 11 90, 7306 19 10, 7306 19 90, 7306 21 00, 7306 29 00, 7306 30 11, 7306 30 19, 7306 30 80, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 50 20, 7306 50 80, 7306 69 10, 7306 69 90, 7306 90 00